

Cod. 11196

COPIA

**COMUNE DI COZZO****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera N° 5	Adunanza del 26-04-2016	Oggetto: <b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE..</b>
---------------	-------------------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **21:30**, presso la sede delle adunanze.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

Consigliere	Presente Assente
<b>MARTA MANERA</b>	<b>Presente</b>
<b>PAOLA PATRUCCHI</b>	<b>Presente</b>
<b>FABRIZIO PELLEGRINI</b>	<b>Presente</b>
<b>OMAR GOLDIN</b>	<b>Presente</b>
<b>ALBERTO CASTIGLIONI</b>	<b>Presente</b>
<b>CLAUDIO FILIOS</b>	<b>Assente</b>
<b>RAFFAELLA DE ZEN</b>	<b>Assente</b>
<b>DARIO SAVINI</b>	<b>Presente</b>
<b>FRANCESCO DRAGONI</b>	<b>Presente</b>
<b>PATRIZIA DI LEO</b>	<b>Assente</b>

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Presiede la DOTT.SSA MARTA MANERA la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente ANGELA MARIA NATALE con le funzioni previste dall'art.97, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco:

- Visto l'articolo 3, comma 133 Legge 662/1996, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
- Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 Legge 662/1996;
- Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV, artt. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;
- Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, ove, al titolo II, artt. 13 e 15 si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;
- Visto l'art. 10 Legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), il quale prevede che non possano essere irrogate sanzioni quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
- Visto l'art. 6, comma 5bis D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs. 32/2001, il quale ha disposto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
- Visto il D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, con cui – in attuazione dei principi dettati dall'art. 8, comma 1 L. 11 marzo 2014 n. 23 – sono state introdotte numerose modifiche al sistema sanzionatorio tributario, con particolare riferimento, per quanto riguarda i tributi locali, alla sanzione applicabile in caso di tardivo pagamento;
- Considerato che la normativa sopra richiamata individua le sanzioni applicabili all'interno di un minimo e di un massimo stabiliti dalle singole norme sanzionatorie;
- Ritenuto, quindi, opportuno, pur nel rispetto del principio di soggettività della sanzione di cui all'art. 7 D.Lgs. 472/1997, stabilire dei criteri di massima che potranno essere seguiti dal funzionario responsabile del tributo per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, e di dettare allo stesso modo i criteri per la determinazione delle sanzioni concretamente applicabili nelle ipotesi di violazione continuata e di recidiva, come previsti dagli artt. 12 e 7 D.Lgs. 472/1997;
- Vista altresì la sentenza della Corte di Cassazione del 26 giugno 2008 – 16 gennaio 2009 n. 932, con cui sono stati stabiliti i criteri applicativi delle violazioni per omissioni dichiarative e di denuncia ai fini I.C.I., applicabili peraltro per analogia anche agli altri tributi locali, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 25 marzo 2014 n. 6950;
- Visti i PARERI FAVOREVOLI espressi in merito dai funzionari responsabili;
- Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi voluti dalla legge

**DELIBERA**

- Di approvare il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative" che si compone di n. 16 articoli e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente: [www.comune.cozzo.pv.it](http://www.comune.cozzo.pv.it) alla sezione REGOLAMENTI;
- Di dichiarare, con VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

**COMUNE DI COZZO**  
*Provincia di Pavia*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. n. 5 del 26.04.2016**

## **PREMESSA**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di **COZZO**, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

### **Art. 2 - Funzionario responsabile**

Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

### **Art. 3 - Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione**

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

## **TITOLO I**

### **CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI**

#### **Art. 4 - Violazioni non sanzionabili**

Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
- i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I./IMU, ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, ove arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ufficio.

### **Art. 5 - Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione**

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione, ove relativo a violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Per tutte le violazioni commesse precedentemente a tale data, continua ad applicarsi la riduzione ad un quarto dell'importo irrogato/contestato dal Comune, nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Ai fini della Tassa Rifiuti, a prescindere dalla sua denominazione, ove le somme dovute a seguito di attività di accertamento siano rimosse mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.

La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

### **Art. 6 - Principio di legalità**

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che di fatto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. *principio di legalità*) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, ove peggiorative per il contribuente, si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

### **Art. 7 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni**

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali.

#### **L.C.L.**

#### **Violazioni**

- a) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;

- e) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- i) omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.

#### **Sanzioni**

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) € 51;
- g) non inferiore ad € 100;
- h) non inferiore ad € 200;
- i) € 258 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14 comma 3 D.Lgs. 504/1992.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione I.C.I. deve intendersi applicabile nell'importo sopra indicato per tutte le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2007, mentre - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - non risulta applicabile alla omessa dichiarazione di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Anche a decorrere dal 1° gennaio 2008, rimane invece dovuta ed autonomamente sanzionabile, sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

#### **IMU/TASI**

##### **Violazioni**

- a) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- i) omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.

### **Sanzioni**

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 50;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di € 50;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di € 50;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 50;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) € 50;
- g) non inferiore ad € 100;
- h) non inferiore ad € 200 e fino ad € 500;
- i) € 258 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata ai fini I.C.I., con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di Imposta municipale propria.

Allo stesso modo, la sanzione per omessa/infedele dichiarazione ai fini IMU e TASI non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata in relazione ad una delle due imposte, con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto in relazione ad entrambe le imposte.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta altresì applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni e/o cessazioni relative ad immobili che siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

### **T.A.R.S.U.**

#### **Violazioni**

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- f) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- g) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

#### **Sanzioni**

- a) 100% della tassa dovuta;
- b) non inferiore al 125% della tassa dovuta;
- c) non inferiore al 175% della tassa dovuta;



- d) 200% della tassa dovuta;
- e) non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta;
- f) non inferiore ad € 100;
- g) non inferiore ad € 200.

### **TARI/TARES**

#### ***Violazioni***

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- f) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- g) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

#### ***Sanzioni***

- a) 100% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- b) non inferiore al 125% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- c) non inferiore al 175% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- d) 200% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- e) non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 50;
- f) non inferiore ad € 100;
- g) non inferiore ad € 200 e fino ad € 500.

### **T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

### **E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI/C.I.M.P.**

#### ***Violazioni***

- a) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;

- e) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone;
- f) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

#### **Sanzioni**

- a) 100% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- b) non inferiore al 125% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- c) non inferiore al 175% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- d) 200% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- e) non inferiore al 75% della maggiore tassa o canone dovuto;
- f) € 51;
- g) non inferiore ad € 100;
- h) non inferiore ad € 200.

#### **Art. 8 - Omissioni dichiarative**

L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di «omessa presentazione della dichiarazione o denuncia» e non invece a titolo di «dichiarazione o denuncia infedele».

#### **Art. 9 - Violazioni continuate**

L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno di imposta, una violazione autonomamente punibile.

Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene che tale disposizione non sia applicabile ai tributi locali, se non in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente.

In tali ipotesi, l'istituto della violazione continuata verrà applicato sulla base della disciplina dettata dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, poi modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000, e la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base (da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità d'imposta oggetto di accertamento) aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.

In tale ipotesi, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);

- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).

In tale ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

#### **Art. 10 - Recidiva**

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui, in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni), la sanzione da irrogarsi può essere aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione può essere aumentata in misura non inferiore alla metà.

#### **Art. 11 - Riduzione della sanzione sproporzionata**

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

#### **Art. 12 - Non punibilità della prima violazione**

Nell'ipotesi in cui l'Ufficio Tributi riscontri una violazione commessa da un contribuente che, nel corso dei cinque anni precedenti a quello oggetto di accertamento, abbia regolarmente e tempestivamente versato i tributi dovuti al Comune, fermo restando l'obbligo di procedere al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, si stabilisce di sospendere la riscossione della sanzione derivante dalla violazione riscontrata, ove la stessa determini l'obbligo di versamento di una somma non superiore ad € 300,00.

Tuttavia, qualora dalla verifica degli adempimenti relativi ai tre successivi anni d'imposta, nei confronti dello stesso contribuente dovesse essere riscontrata la commissione di una o più ulteriori violazioni che determinino l'applicazione di una sanzione di qualsiasi importo, la sanzione non riscossa verrà recuperata mediante l'emissione di apposita ingiunzione fiscale da notificarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 163 L. 296/2006, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo.

#### **Art. 13 - Sanzioni per omesso/tardivo versamento**

In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari all'1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.

La nuova modalità di determinazione della sanzione per tardivo versamento si applica a tutte le violazioni ancora accertabili, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà comunque applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 15% dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento e del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento.

Tutte le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente.

La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell'ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

## **TITOLO II NORME FINALI**

### **Art. 14 - Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

### **Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2016, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.<sup>[1]</sup>

---

<sup>1</sup> Riferimenti per l'approvazione del regolamento al 30 aprile 2016.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26-04-2016**

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLE PROPRIE  
COMPETENZE ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' **Regolarita'**  
**tecnica**

COZZO, 16-04-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **ANGELA MARIA NATALE**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26-04-2016**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ESPRIME PARERE Favorevole IN  
ORDINE ALLA **Regolarita' contabile**

COZZO, 16-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **EMANUELA RASTELLINO**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
F.to DOTT.SSA MARTA MANERA

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**  
F.to ANGELA MARIA NATALE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio dell'Ente è stata pubblicata all'albo pretorio oggi 28-04-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**  
F.to ANGELA MARIA NATALE

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Cozzo, 26-04-2016

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**  
F.to ANGELA MARIA NATALE

È copia conforme all'originale.  
Li. 28.04.2016

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**  
ANGELA MARIA NATALE

